

Articolo 1

(Introduzione dell'articolo 41 bis alla legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria)).

1. Dopo l'articolo 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 41 bis (Sottosegretari e Consiglieri delegati)

1. Il Presidente della Giunta regionale può nominare fino a tre Sottosegretari e ne determina compiti e attribuzioni con il decreto di nomina. I Sottosegretari possono essere nominati anche tra i Consiglieri regionali.

2. I Sottosegretari coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed, in particolare:

a) partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto;

b) possono essere incaricati dal Presidente di seguire specifiche questioni ed hanno facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;

c) possono essere delegati a rispondere ad interrogazioni ed interpellanze dinanzi al Consiglio regionale.

3. Il trattamento economico dei Sottosegretari è fissato dalla legge regionale con riferimento a quanto stabilito per i Consiglieri regionali. Ai Sottosegretari che siano Consiglieri regionali non spetta alcuna indennità aggiuntiva oltre a quella spettante in qualità di Consigliere regionale. Ai Sottosegretari si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.

4. Il Presidente della Giunta regionale può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali e ne determina compiti e attribuzioni con il decreto di nomina. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta regionale, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità aggiuntiva oltre a quella spettante in qualità di Consigliere regionale né all'istituzione di struttura speciale di collaborazione ed è svolto avvalendosi degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce.”.

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 44 della legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria))

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "imposte regionali" sono inserite le seguenti: "nonché su leggi e atti di attuazione del programma di governo o su provvedimenti legislativi o amministrativi urgenti e rilevanti per la collettività regionale".

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge regionale non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.